



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Ponzzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

**OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: GARA PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2018/2023.
CIG: 75682838B3**

INFORMAZIONI GENERALI

Ai fini del presente bando di gara si intende per Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i. avente ad oggetto: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura" **così come modificato ed integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo)**;

per Regolamento il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016);

Per CAM i Criteri Minimi ambientali previsti dall'art.34 del Codice dei contratti pubblici e riportati nel capitolato d'oneri (Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari GURI n.220 del 21/09/2011).

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

I servizi oggetto della presente gara sono elencati nell'Allegato IX del D.Lgs.50/2016 (Cat.n.25 Servizi sanitari e sociali), riguardano i servizi di mense scolastiche e di ristorazione scolastica CPV 55523100-3 e 55524000-9.

L'affidamento per la gestione globale del servizio di refezione scolastica è qualificato come concessione di servizi e disciplinato dalla Parte III del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. La concessione inoltre, rientra nelle definizioni di cui all'art.144 del D.lgs n.50/2016 "Servizi di ristorazione".

In quanto concessione di servizi (art. 3, comma 1, lett. vv, D.Lgs. 50/2016) farà carico al concessionario il rischio operativo di quanto segue nel presente disciplinare di gara.

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Mele, Masone, Ponzone, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016 N.50 e smi.

INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 (centralino UT) - 770231 - 770239 telefax: 0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: lpp.acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it. Per informazioni sugli atti di gara: Rag.Trucco Silvia P.O. del Servizio Ufficio Tecnico, Canile, Ecologia e Co responsabile della CUC OPPURE Dott. Ivaldi Armando Dirigente Settore Patrimonio Economato.

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA: COMUNE DI ACQUI TERME C.F. e P.I.: 00430560060 Piazza A.Levi n.12 15011 ACQUI TERME (AL).

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Settore Patrimonio, Economato, Servizi al Cittadino Via M.Ferraris 1 15011 Acqui Terme Telefono 0144/770276 oppure 0144/770315, email: ivaldi.armando@comune.acquiterme.al.it oppure alberto.bottero@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it.

Per informazioni di carattere tecnico (capitolato d'oneri) : a) RUP Dott. IVALDI ARMANDO oppure GEOM.BOTTERO ALBERTO P.O. Settore Patrimonio, Economato, Servizi al Cittadino.

In attuazione di quanto disposto nel provvedimento Giunta Comunale di Acqui Terme nr.251 del 07/06/2018 di approvazione del capitolato d'oneri che disciplina il quadro organizzativo del servizio dato in concessione, nonché con determinazione a contrattare del RUP- Responsabile del Settore Patrimonio, Economato, Servizi al Cittadino del Comune di Acqui Terme n.68 del 08/06/2018 e con successiva determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Acquese n.09 dell'08/07/2018 è stata indetta la presente gara a procedura aperta, *per l'affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica*, (concessione di servizi sociali sotto soglia comunitaria) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lett.a, dell'art.60, nonché dell'art.164 comma 2 del Codice degli contratti pubblici e a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 dello stesso Codice.

A seguito dell'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme.

Suddivisione in lotti: NO A sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016 e smi. L'affidamento è costituito in un unico lotto di aggiudicazione in quanto il servizio descritto è di per sé indivisibile e deve essere prestato secondo le modalità di esecuzione indicate nel capitolato d'oneri.

A sensi dell'art.48 del D.Lgs n.50/2016 e smi non sono previste prestazioni secondarie per originare RTI di natura verticale.

Clausola Sociale: (art.50 del D.lgs n.50/2016e smi) Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto e le finalità sociali che la Stazione appaltante fa proprie, ai fini della promozione della stabilità occupazionale **di parte del personale impiegato**, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art.51 del D.Lgs n.81 del 14/06/2015 . **E' infatti previsto**, che l'operatore economico aggiudicatario per la realizzazione di quanto esplicitato nel presente capitolato e **ad integrazione del proprio personale dovrà impiegare personale dipendente del Comune di Acqui Terme (n.7 unità come meglio indicato all'art.24.4 del suddetto capitolato) che verrà temporaneamente assegnato al medesimo operatore economico con l'istituto del distacco.**

Si precisa altresì che la corretta osservanza della c.d clausola sociale inserita nella presente lex specialis, per **il personale non comunale**, non impone alcun obbligo di assumere tutti i precedenti lavoratori, con connessa attribuzione agli stessi di identiche mansioni, né comporta "automatismi" tali da inficiare la libertà dell'imprenditore nell'organizzare la propria attività di impresa, bensì impone semplicemente di assumere un numero di lavoratori tali da assicurare il servizio. Ciò in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato n.2637 del 2015 TAR Lazio-Roma sez.II Bis, sentenza n.9927 del 26/09/2016) e dottrinale (parere ANAC n.30 del 2014) nonché ad univoca giurisprudenza comunitaria.

Il luogo di svolgimento del servizio nel suo complesso Comune Acqui Terme (AL) il relativo Codice NUTS è ITC18 Comune di Acqui Terme.

Si precisa che :

- Il capitolato d'Oneri contiene la regolamentazione contrattuale della concessione ed illustra quantità e caratteristiche del servizio, da intendersi minime ed inderogabili.
- Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente bando e disciplinare di gara e relativi allegati, dall'allegato capitolato d'oneri e da tutta la documentazione relativa al servizio ivi compreso il DUVRI.

RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: L'accesso (libero ed incondizionato) ai documenti di gara è fattibile per via elettronica ed i suddetti documenti sono acquisibili collegandosi al sito internet del Comune capofila www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita "CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE" presente nella home-page del predetto sito. I documenti di gara possono altresì essere richiesti alla CUC dell'Acquese c/o Comune di Acqui Terme ai punti di contratto sopra indicati.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara possono essere richiesti alla centrale unica di committenza via mail o PEC mediante la proposizione di quesiti scritti agli indirizzi sopra evidenziati entro e non oltre tre giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet sopra indicato www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente istituita "CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE" presente nella home-page del predetto sito.

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio.

I Sig.Operatori Economici, partecipando alla gara, accettano che eventuali variazioni, chiarimenti o integrazioni di documenti di gara verranno pubblicati esclusivamente sul sito www.comune.acquiterme.al.it ed avendo valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, si impegnano pertanto a consultare periodicamente il predetto sito.

Il bando di gara e relativo disciplinare sarà pubblicato con le modalità di cui all'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi :

- Sull'Albo pretorio del Comune di Acqui Terme;
- Sulla- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per estratto;
- Sul sito della CUC: www.comune.acquiterme.al.it;
- Sul sito dell'Osservatorio LL.PP. Regione Piemonte;
- Sui siti ministeriali.

La documentazione di gara comprende:

- Bando e Disciplinare di gara
- Patto di integrità del Comune di Acqui Terme
- Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta
- Modello DGUE editabile con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016.
- CAPITOLATO D'ONERI e relativi allegati ivi compreso il DUVRI.

Il presente bando e disciplinare di gara viene redatto da questa Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC ai sensi dell'art.216 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Numero di iscrizione 0000549655.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatorie della presente procedura di gara, il cui importo verrà comunicato all'aggiudicatario, in ottemperanza all'art.216 comma 11 del D.lgs n.50/2016 e smi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art.5 del decreto MIT 2/12/2016.

Il presente bando che costituisce altresì disciplinare della procedura aperta indetta dalla CUC dell'Acquese (Amministrazione aggiudicatrice) per conto del Comune di Acqui Terme, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla gara a procedura aperta di cui all'oggetto. In considerazione di ciò gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE : L'oggetto della concessione è la gestione globale del Servizio di Refezione Scolastica a ridotto impatto ambientale del Comune di Acqui Terme (asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) in tutte le sue fasi, oltre alla riscossione tecnica delle tariffe, al controllo ed eventuale azione di recupero degli insoluti, accollandosi il mancato recupero nella misura del 50% dei medesimi così come previsto nel capitolato d'oneri. Per quanto concerne la tipologia del servizio (refezione scolastica mediante il sistema dei pasti a caldo), si evidenziano le seguenti caratteristiche riportate all'art.2 del capitolato d'oneri:

- L'operatore economico aggiudicatario utilizzerà per la preparazione dei cibi, fatta eccezione per le necessità specifiche dell'asilo nido di Via A.Moro, dove per la produzione delle medesime necessità potrà essere utilizzato il terminale di cucina di esclusiva pertinenza dello

stesso asilo comunale, la cucina comunale ubicata in via XX Settembre n. 20 e la cucina ubicata in S. Defendente n.29. I locali adibiti a cucina e ad attività accessorie esistenti nei plessi scolastici indicati sono messi a disposizione dal Comune al Concessionario in comodato d'uso gratuito, per tutta la durata della concessione, unitamente alle attrezzature esistenti, fermo restando la facoltà dell'operatore economico aggiudicatario, di scegliere secondo il proprio assetto organizzativo la struttura più confacente alle modalità di erogazione del servizio, o di identificarle entrambe, impegnandosi a svolgere a propria cura e spese, gli eventuali lavori e le pratiche necessarie per gli adeguamenti di legge senza oneri per il Comune .

- L'operatore economico aggiudicatario per la realizzazione di quanto esplicitato nel presente capitolato e ad integrazione del proprio personale dovrà impiegare personale dipendente del Comune di Acqui Terme che verrà temporaneamente assegnato al medesimo operatore economico con l'istituto del distacco.
- La concessione del servizio di refezione scolastica prevede a carico dell'operatore economico aggiudicatario:
 - il coordinamento e l'organizzazione complessiva del servizio di refezione scolastica svolto secondo quanto previsto dal capitolato d'oneri;
 - l'acquisto, la fornitura e il controllo delle derrate alimentari necessarie alla realizzazione dei menu nel rispetto di quanto previsto agli allegati 1,2, del capitolato, nonché dei prodotti specifici per diete speciali e per motivi etico religiosi;
 - la preparazione, la cottura, la suddivisione in multiporzione dei pasti nei centri di produzione sulla base del numero di utenti rilevato giornalmente;
 - la preparazione, la cottura, la suddivisione in monoporzione dei pasti dietetici e speciali nei centri di produzione sulla base del numero di utenti rilevato giornalmente secondo le specifiche del capitolato;
 - la veicolazione dei pasti destinati ai refettori delle scuole con adeguati automezzi di trasporto e con idonei contenitori;
 - il ricevimento dei contenitori nei refettori, l'apparecchiatura e la sparcchiatura dei tavoli, la distribuzione dei pasti, il lavaggio delle stoviglie sporche, lo smaltimento dei rifiuti, oltre alla pulizia dei refettori e dei locali accessori, dei tavoli, delle sedie e dei pavimenti dei refettori;
 - il ritiro dei contenitori dai refettori e la loro veicolazione ai centri di produzione pasti;
 - la pulizia delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate nei centri di produzione e nei locali di porzionamento, nonché la pulizia dei centri di produzione pasti, del terminale di cucina di Via A. Moro, dei refettori e dei locali accessori (bagni, spogliatoi, dispense, spazi esterni antistanti la cucina; per quanto riguarda l'asilo nido la pulizia deve essere intesa per l'intero edificio);
 - l'acquisto, la fornitura e la tenuta in buono stato di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione, nonché l'acquisto e la fornitura di carta igienica, salviettine monouso per l'asciugatura delle mani e *dispenser* con sapone liquido per i servizi igienici per il personale in servizio e per i bagni di servizio ai refettori;
 - la fornitura e l'integrazione, rispetto a quanto già in dotazione ai centri di cottura e del terminale di cucina, di quanto necessario alla preparazione e distribuzione dei pasti e la preparazione dei tavoli (pentolame, utensileria, stoviglieria, posateria, tovaglie, tovagliette e tovaglioli monouso di carta, materiale a perdere, arredi, ecc.) con il vincolo che ogni investimento che la concessionaria attiverà all'interno dei locali adibiti al servizio di refezione (centri di produzione pasti, locale di porzionamento, refettori, ecc.) diventerà di proprietà comunale al termine della concessione;

- la fornitura e l'integrazione, rispetto a quanto già in dotazione ai centri di produzione pasti, di tutte le attrezzature necessarie alla erogazione dei servizi (contenitori termici, carrelli, piccoli elettrodomestici, attrezzature di cucina varie, mobili, suppellettili, ecc.) con il vincolo che ogni investimento che la concessionaria attiverà all'interno dei locali adibiti al servizio di refezione (centri di produzione pasti, locale di porzionamento, refettori, ecc.) diventerà di proprietà comunale al termine della concessione;
- la fornitura delle merende e delle colazioni/merende mattutine ove previsto;
- la fornitura di eventuali servizi di ristorazione complementari obbligatori (es. centro ricreativo estivo);
- la fornitura, all'occorrenza e su richiesta (es.: gite scolastiche o visite didattiche), di cestini con pranzo al sacco sia per la refezione in generale sia per le diete speciali, in confezioni idonee che la concessionaria metterà a disposizione in alternativa al pasto consumato presso i refettori; la concessionaria dovrà fornire anche tutto l'occorrente per usufruire del pasto in gita es: sacchi del pattume dove riporre i rifiuti, bicchieri di plastica, posate ad uso degli insegnanti, ecc.;
- la raccolta e conferimento di tutti i rifiuti prodotti nello svolgimento del servizio, secondo le indicazioni del servizio pubblico di raccolta;
- il materiale di uso personale, le divise necessarie e i dispositivi di protezione individuale per il corretto espletamento delle diverse mansioni di tutti gli addetti al servizio quindi compreso il personale comunale distaccato ;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature così come previsto nel capitolato;
- le operazioni di disinfestazione e derattizzazione di tutte le aree interessate dal servizio di refezione scolastica almeno una volta l'anno;
- la volturazione di tutte le utenze relative ai centri di produzione pasti esistenti e messi a disposizione della concessionaria;
- la gestione di tutte le attività amministrative ed informatiche connesse con il servizio ivi compresi i rapporti con l'utenza come meglio precisato in apposito capitolo del capitolato d'oneri;
- la formazione obbligatoria e l'aggiornamento professionale di tutto il personale impiegato per lo svolgimento del servizio, ivi compreso quello comunale in distacco;
- il controllo ed eventuale azione di recupero degli insoluti, accollandosi, il concessionario nella misura del 50%, il mancato recupero dei medesimi, che a titolo meramente indicativo per l'anno scolastico 2016/2017 sono stati stimati in complessivi € 11.480,00;
- la partecipazione all'organizzazione dei progetti di educazione alimentare coinvolgendo, senza oneri per l'amministrazione comunale, le Istituzioni Scolastiche del territorio.

L'operatore economico aggiudicatario, quindi, assumerà a suo carico le prestazioni sopra elencate e tutte le altre prestazioni che gli competono espressamente indicate nel capitolato d'oneri e nel DUVRI.

2.2 VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE: Ai sensi dell'art.167, ai fini dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, allo scopo di consentire la quantificazione dell'importo relativo al contributo a favore dell'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nonché per definire l'importo delle garanzie previste dal Codice dei Contratti pubblici, il valore stimato della Concessione è pari ad Euro **1.989.000,00 (unmilionenovecentoottantanove/00 euro) oltre IVA** ma comprensivo degli oneri interferenziali pari a Euro 1.015,00 complessivamente per l'intera durata contrattuale. Tale valore non è vincolante per l'Amministrazione Comunale di Acqui Terme essendo subordinato a circostanze non prevedibili. Le indicazioni del fabbisogno esposto sono suscettibili pertanto di variazioni in aumento

e/o diminuzione in conseguenza di diversi fattori quali ad esempio: l'andamento della popolazione scolastica connessa all'evoluzione demografica, al numero di rientri programmati dalle Istituzioni Scolastiche del territorio con riferimento all'offerta formativa, nonché eventuali implementazioni dei refettori scolastici non elencati all'art.4 del capitolato; pertanto l'importo definitivo sarà determinato dal totale dei pasti effettivamente erogati.

Numero presunto pasti annui: 102.000 pasti

Numero pasti presunto per il quinquennio: 510.000 pasti.

Costo della manodopera: Il Responsabile del Servizio patrimonio, economato e servizi al cittadino del Comune di Acqui Terme, tenendo conto dell'art.24.4 del capitolato (personale comunale a distacco) ha stimato nel 33% l'incidenza del costo della manodopera(non comunale) sul prezzo a base di gara.

Si riporta infine l'art. 4.1 ROYALTIES del capitolato: "Il Concessionario dovrà estendere i servizi resi nell'ambito del contratto con prestazioni svolte a favore di altri Enti pubblici e/o scolastici e solo previa specifica autorizzazione scritta del Comune Concedente, solo alle seguenti condizioni: che questo utilizzo non comprometta l'efficacia complessiva del servizio principale e che resti nei limiti delle capacità produttive dei centri di cottura. Per la produzione di tali pasti, il Concessionario riconoscerà una royalty al Comune Concedente, che andrà concordata di volta in volta in accordo con l'Amministrazione Comunale".

2.3 DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata della concessione è stabilita in cinque anni educativi, con decorrenza dall'01/09/2018 al 31/08/2023 e comunque con decorrenza dalla data individuata dal contratto. Ad ogni buon conto la data di avvio del servizio potrà subire un differimento al verificarsi di un allungamento dei tempi di svolgimento della gara.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si prevede l'opzione di proroga del contratto in aggiudicazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione concessionaria.

L'Amministrazione concedente, a seguito del provvedimento di aggiudicazione si riserva di consegnare in via d'urgenza, ex art.32 comma 8 D.lgs n.50 /2016 il servizio in concessione mediante apposito verbale di avvio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

2.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La concessione verrà affidata nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto del capitolato d'onori e di quanto disciplinato dal presente bando di gara e disciplinare. Trattandosi di concessione di servizi (sociali) nell'ambito di applicazione del regime sottosoglia, la procedura prevista per la scelta del contraente è quella "aperta" così come individuata all'art.3 punto sss), ai sensi del combinato disposto dell'art.35 comma 1 lett.a), dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, mentre il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.144 e 95 comma 3 del medesimo Codice secondo i criteri specificati al successivo art.5 del presente bando e disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà: a) di aggiudicare in presenza di un'unica offerta ritenuta valida purchè congrua, conveniente e non anomala; b) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

2.5 IMPORTO A BASE DI GARA: L'importo a base d'asta è indicato nel prezzo unitario di ogni singolo pasto, sul quale l'operatore economico dovrà indicare il ribasso percentuale offerto ed è così individuato:

Valore unitario complessivo del pasto Euro 3,90 oltre IVA (tre/90 euro) di cui Euro 0,02 per oneri di sicurezza per ogni singolo pasto. Il prezzo unitario complessivo pro-pasto è, pertanto, così suddiviso: Euro 3,898 quale importo a base d'asta su cui operare il ribasso ed euro 0,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

Nel **prezzo unitario di un pasto** (impegnativo e vincolante) si considerano interamente compensati dall'Amministrazione Comunale al concessionario tutti i servizi, le derrate, prestazione del proprio personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, dal capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Il prezzo del pasto è unico. Il prezzo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo a partire dal secondo anno scolastico di affidamento come meglio specificato all'art.32 del presente capitolato.

2.6 RENUMERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali oggetto del capitolato e del presente disciplinare è dato dal numero di pasti forniti nel periodo di riferimento moltiplicato per il costo a pasto aggiudicato.

2.7 DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E SUCONCESSIONE

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Si riporta l'art.34 del capitolato d'oneri: "...omissis.. Non è consentita la sub concessione del servizio e/o la cessione ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative ai servizi specificamente di ristorazione oggetto del contratto.E' data, invece, ex art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, la possibilità al concessionario di affidare in subappalto a terzi i servizi ausiliari, la fornitura di derrate, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, gli interventi di disinfezione, sanificazione, derattizzazione e altre attività specifiche nel rispetto dell'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione Comunale riconosce il Concessionario come unico responsabile dei servizi, che quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte delle Ditte subappaltatrici."

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art.3 comma 1 lett.p D.lgs n.50/2016):

La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n 50/2016 e smi, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e smi e dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.. Nello specifico sono ammessi a partecipare:

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) vale a dirsi gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane d cui alla legge n.443 del

08/08/1985; c) i consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice dei contratti pubblici. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva dell'art. 45, comma 2, di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti, vale a dirsi, i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti), di cui alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti costituiti a sensi dell'articolo 2602 del Codice civile tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società), alla lettera f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33) ed alla lettera g) (gruppo europeo di interesse economico D.lgs n.240 del 23/07/1991), del Codice dei contratti pubblici;

3) oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

4) I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell'Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l'esclusione dalla gara** dell'autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45,46 e 48 del Codice dei contratti pubblici nonché dell'art.92 del DPR.n.207/2010.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione che in caso di aggiudicazione della concessione, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, consorzio o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016.

La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese, o i consorzi, o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si richiama quanto previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .

CONDIZIONI DI AMMISSIONE: La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale; nonché di carattere speciale: requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;

3.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio)

1. la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs n.56/2017: pertanto la non sussistenza dei motivi contemplati al comma 1 lettere a); b); b.bis; c);d);e);f);g) e successivi commi; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario). N.B: ai fini delle violazioni contemplate al comma 4 **si considera in regola rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, pur in presenza di gravi irregolarità definitivamente accertate, il concorrente che, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione: a) abbia integralmente pagato il debito; b) oppure abbia formalizzato con l'Agenzia delle Entrate un piano di rateazione, assumendo l'impegno vincolante a pagare e pagando effettivamente secondo le scadenze previste dal piano; c) oppure sia nei termini per impugnare gli atti amministrativi o le sentenze da cui scaturisce l'accertamento dell'irregolarità.**
2. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266.

6. non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”* Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara.
7. la mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;
8. l'assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.
9. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che non sono in regola in materia di DURC;
10. la non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.
11. E' altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
12. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
13. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.
14. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si richiama quanto previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2

ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare: a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste.

Si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, la medesima può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016 e smi).

3.2 Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con il servizio oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
2. Per le Cooperative è vincolante l'iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 1 L. 381/1991.

Il requisito relativo deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate** per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

I concorrenti, ai sensi degli articoli dell'art. 83 co. 4 del Codice dei contratti pubblici devono allegare a dimostrazione del possesso di solidità economica e finanziaria: a) **almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di operatori economici che intrattengono rapporti con uno solo istituto di credito, sarà ammessa una sola dichiarazione dietro presentazione di apposita autocertificazione da parte del legale rappresentante. Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario ed impresa, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità dell'impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione. *(nel caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori)*. b) Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale. Pertanto: **aver realizzato negli esercizi 2015/2016/2017, un fatturato specifico totale per attività di ristorazione collettiva presso strutture pubbliche/privati di importo non inferiore al valore annuo della concessione (Euro 398.700,00)** (soglia assolutamente proporzionata al valore della concessione), *(nel caso di RTI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla mandataria)*;

Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$.

A sensi dell'allegato XVII del Codice dei contratti pubblici, i predetti requisiti dovranno essere così dimostrati: a) Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in originale o copia conforme; b) Il fatturato, mediante copia estratto dei bilanci relativi al periodo considerato, ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;

N.B: I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti, in relazione ad **una costituzione inferiore ai tre anni**, dovranno possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione, secondo le facoltà concesse dal 4° comma dell'art. 86 del D. Lgs. nr. 50/2016 e smi.

3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A titolo di possesso dei requisiti di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice dei contratti pubblici devono:

1) avere eseguito negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto di affidamento a favore di enti pubblici o privati; **il contratto/i analogo svolto con buon esito** dovrà essere attestato da altro Ente appaltante (pubblico o privato) con chiara indicazione degli importi, periodo di esecuzione, luoghi e destinatari del servizio stesso, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempimento, o siano state mosse gravi contestazioni e penali. La stazione appaltante considererà analoghi esclusivamente i contratti che abbiano oggetto "servizi di ristorazione scolastica" con la preparazione di un numero complessivamente pari o superiore a 102.000 pasti per anno scolastico; *(nel caso di RTI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni, fermo re stando la quota maggioritaria in capo alla mandataria)*; N.B.: Laddove i soggetti economici non siano in grado di dimostrare la sopra

indicata capacità tecnica perché di costituzione inferiore ai tre anni, il soggetto potrà dimostrare i requisiti tecnici relativamente all'arco temporale in cui l'operatore economico è diventato operativo, presentando atti che ne attestino i servizi resi.

2. Disponibilità di un centro alternativo di cottura per emergenze come da art.26 del capitolato che si riporta “ Possesso, o avere piena disponibilità di utilizzo per tutta la durata della concessione di un centro di cottura alternativo, idoneo a garantire temporaneamente la qualità e quantità dei servizi di refezione scolastica necessari. Tale centro di cottura dovrà essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente. La distanza del centro di cottura, per l'intera durata dell'appalto, non deve essere superiore a 35 Km dal Comune di Acqui Terme; la distanza va misurata seguendo il percorso più breve segnato sul sito www.viamichelin.it. Non è consentito alla ditta concessionaria, senza l'assenso della stazione appaltante, di variare il centro di cottura di cui si serve. Tale centro di cottura deve essere nella piena disponibilità dell'aggiudicatario almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio”.

3. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 oppure nella nuova edizione 9001:2015 (ambito EA30) in copia autentica ed in corso di validità rilasciata da organismi attestanti il possesso di un sistema di controllo della qualità relativamente alla fornitura derrate, preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti;

4 Certificazione di sistema di Gestione Ambientale ISO14001 in corso di validità o la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

5 possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005 (sicurezza alimentare) in corso di validità.

N.B.: Con riferimento alle certificazioni di cui ai punti 3),4) e 5) in caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell'ente certificatore sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione.

4. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 comma 1 lett.b) e c) , del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio od i requisiti ex art.80 del Codice. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice).

Non è consentito, **a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, nella Busta A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3), oltre allo specifico DGUE dell'impresa ausiliaria:

1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante:

a) l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;)

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante:

a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;

b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Acqui Terme a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;

c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Commissione di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:

a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;

b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

6 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO D'ONERI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA con la quale il concorrente fornirà la relativa accettazione dei termini e delle condizioni del capitolato d'oneri e della documentazione di gara;

7 **PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI ACQUI TERME** allegato alla documentazione di gara che si intende accettato in tutte le sue parti con la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

8. AVCPass

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art.81 D.lgs.n.50/2016 e smi, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", come meglio indicato di seguito.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.anac.it, dovrà indicare al sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l'abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il Codice CIG assegnato alla presente gara è **CIG: 75682838B3**; si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell'Acquese provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura di gara.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Determinazione n. 111 del 20.12.2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013) dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016) saranno acquisiti mediante i sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del citato Codice, attraverso il Sistema AVCPass.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

9 ANTIMAFIA

Le informazioni antimafia verranno acquisite attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico "alert" la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell'art. 5 della predetta Determinazione n. 111/2012, questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

N.B. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC quale Amministrazione aggiudicatrice e successivamente dalla Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

Ai sensi dell'art. 76 del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10 SOPRALLUOGO ASSISTITO

Requisito essenziale per la partecipazione alla presente procedura è di effettuare il sopralluogo (a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale) presso le strutture comunali oggetto del servizio in questione. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: a) titolare o rappresentante legale dell'impresa; b) direttore tecnico; c)-dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa; Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un tecnico del Comune di Acqui Terme. **La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate: Mercoledì 25/07/2018, lunedì 30/07/2018, martedì 31/07/2018, venerdì 3/08/2018 e lunedì 6/08/2018.**

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 0144/770276 oppure 0144/7702315 (Ufficio Economato) e confermata via mail (vedasi riquadro punti di contatto Comune di Acqui Terme Ufficio Economato patrimonio e servizi al cittadino), indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara, poiché si configura, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, come difetto di un elemento essenziale dell'offerta: l'obbligo di recarsi sul luogo della prestazione ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

11. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA:

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

12. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). CIG: 75682838B3

Come previsto dalla Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n.1300 del 20/12/2017 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2018 gli operatori economici che partecipano alla presente gara, sono assoggettati al contributo a favore di detta Autorità. Si precisa che l'importo da pagare è pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00).

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 , del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

13.GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, pari ad Euro 39.780,00 (euro trentanove milasettecentoottanta/00) e corrispondente al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione di cui al precedente art.2.2 con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, La garanzia provvisoria è costituita, **A FAVORE DEL COMUNE DI ACQUI TERME**, a scelta del concorrente :

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria del Comune di ACQUI TERME - BANCA CARIGE AGENZIA ACQUI TERME ABI 03431 CAB 47940, mediante versamento sul C/C n. 000000032490 codice IBAN IT83 O 03431 47940 000000032490 specificando al Tesoriere che trattasi di "deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta concessione refezione scolastica 2018/2023 CIG: 75682838B3."

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in titoli o bonifico) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all'art.93 del Codice. INOLTRE dovrà allegare, nella documentazione amministrativa, una apposita dichiarazione sul proprio conto corrente dedicato sul quale la Stazione appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 104 del Codice medesimo, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, oppure di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'art.3 lett.aa) del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non.../index.html>: nonché al seguente sito internet dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
<http://www.ivass.it/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. In caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.**

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 TIPO DI PROCEDURA: La gara si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art.60 del D.Lgs n.50/2016 e smi con il criterio di cui agli artt.144 e .95 comma 3 del citato decreto ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, meglio indicati al successivo art.5 del presente bando e disciplinare.

4.2 TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare al COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA LEVI N.12 15011 ACQUI TERME (AL) in qualità di Comune Capofila della CUC dell'Acquese, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 agosto 2018** apposito plico sigillato contenente l'offerta e la relativa documentazione amministrativa. Il plico sigillato e debitamente controfirmato sui lembi di chiusura deve recare all'esterno oltre ALL'INDICAZIONE DEL MITTENTE E L'INDIRIZZO DEL MEDESIMO, la seguente dicitura: **“COMUNE DI ACQUI TERME PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2018/2023. CIG: 75682838B3. TERMINE_ULTIMO RICEZIONE OFFERTA ORE 12 DEL 20/08/2018”**.

In ogni caso non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione, fuori termine, all'Ufficio protocollo. Pertanto si precisa che ai fini del rispetto del termine previsto – **ore 12.00 del 20/08/2018** farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento/protocollo apposto dall'Ufficio Protocollo di detto Comune, indipendentemente dalla data di spedizione.

I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l'apertura senza alterazione. I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all'indirizzo qui precisato e sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all'apertura dei medesimi ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, Codice fiscale, indirizzo, numero telefonofax/posta elettronica/pec). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno obbligatoriamente **tre buste**, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del **mittente, l'indicazione dell'oggetto della gara** e la dicitura, rispettivamente: **“A - Documentazione amministrativa”**; **“B - Offerta tecnica”**; **“C - Offerta economica”**.

n.b.: si darà direttamente corso all'esclusione dei Concorrenti nel caso di A) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, come meglio successivamente esplicitato, B) nel caso di NON integrità della busta contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. C) con riferimento ai difetti di sottoscrizione si stabilisce per la presente procedura che la mancata sottoscrizione dell'istanza/dichiarazione, o dell'offerta tecnica o

di quella economica, comporta l'immediata esclusione dalla gara senza la possibilità di applicazione della procedura di regolarizzazione di cui all'art.83 del Dlgs n.50/2016.

- a) BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La busta “A Documentazione amministrativa che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà essere confezionata e contenere quanto previsto ai successivi paragrafi 4.3
- b) BUSTA B – OFFERTA TECNICA –. La busta “B Offerta tecnica-organizzativa” che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, **a pena d'esclusione**, l'offerta tecnica redatta in lingua italiana, in carta semplice, e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; il tutto in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo 4.5
N.B.: Nella formulazione dell'offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all'offerta economica contenuti nella Busta C) pena l'esclusione dalla gara.
- c) BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA. La busta contrassegnata con la lettera “C Offerta economica ” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: **l'Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana e secondo lo schema allegato datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. vedasi successivo paragrafo 4.6

La mancanza di una delle predette buste costituisce **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta Tecnico-qualitativa di cui alla busta B dall'offerta Economica-quantitativa di cui alla busta C suindicate, ovvero l'inserimento di elementi di natura economica in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** ove tale inserimento costituisca anticipazione del ribasso offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del ribasso offerto. La mancata separazione dell'offerta Economica di cui alla busta C dalla busta A documentazione amministrativa, costituirà **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

Verranno escluse (causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice) le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto al valore posto a base di gara per il buono pasto di cui al punto 2.5 del bando.

4.2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet www.comune.acquiterme.al.it

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, per la resa delle dichiarazioni, la CUC dell'Acquese, compiega **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente bando/ disciplinare. Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente bando/disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti pubblici ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si precisa che fino all'aggiornamento del DGUE da parte dello stesso Ministero del trasporti e delle infrastrutture alle disposizioni di cui al D.lgs n.56/2017 (correttivo) , **il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A., che dovrà comunque essere presentata insieme al DGUE.**

Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e sottoscrivere in calce alla Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 4.2.2.

Considerato l'art. 85 del d.lgs 50/2016 e la relativa Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicata in Gazzetta Ufficiale –Serie generale- n. 174 del 27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice mette quindi a disposizione degli operatori economici il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come approvato dalle stesse linee guida.

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal presente bando e Disciplinare, da inserirsi nella Busta A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente bando e disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

4.2.2 COMPILAZIONE DEL DGUE

Si riportano *alcune* informazioni (**principali**) sulla compilazione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.

Informazioni sull'operatore economico e modalità di partecipazione:

1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, attestazione SOA, eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C,) compilare la Sezione D relativa al subappalto.

Requisiti di ordine generale:

1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell'operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il **titolare e direttori tecnici** dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i **direttori tecnici e tutti i soci**, se si tratta di s.n.c.; i **direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari**, se si tratta di s.a.s.; i **direttori tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona fisica**, ovvero il **socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci** per ogni altro tipo di società o consorzio, i **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria, (compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);

1.3 la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Acqui Terme, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);

1.4 la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara (specificare l'oggetto di attività) Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α .

1.5 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ.C
LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI speciali.

1.6 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^], e VI;

1.7 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

1.8 In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel **DGUE**, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazioni e al contratto di avvalimento):

un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

1.9 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI).

ATTENZIONE!!!: In conformità al comunicato apparso sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fino al 18/10/2018, data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art.40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la scrivente Amministrazione aggiudicatrice non disponendo allo stato attuale di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico e non servendosi di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, **RICHIEDE** all'operatore economico di compilare l'allegato modello A.1 DGUE e di trasmettere in formato elettronico, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa utilizzata per la presentazione delle offerte.

4.2.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive e della DGUE potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione.

Ai sensi del D.lgs n.56/2017 (decreto correttivo) non verrà comminata alcuna sanzione pecuniaria.

La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 e tutte quelle previste dal presente bando e disciplinare.

Si precisa che:

- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente **è escluso dalla gara;**
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, fra l'altro, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell'ATI determina esclusione dell'intero raggruppamento.

Ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazione falsa alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art.76 DPR 445/2000 e dell'art.80 comma 12 del Codice dei contratti pubblici.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

4.3. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella **BUSTA N. A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**: i concorrenti dovranno inserire:

1. **DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A”** in **CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 con allegata copia di un documento di identità. In caso in cui venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione.
2. **DGUE Documento di gara unico europeo** di cui all’art.85 del D.lgs n.50/2016 secondo il modello allegato A.1 da presentare esclusivamente in formato elettronico cioè in PDF SALVATO SU SUPPORTO INFORMATICO IL CUI DISCHETTO VIENE INCLUSO NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente con firma digitale. Qualora non sottoscritto con firma digitale, ai fini della validità della suddetta dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità.
3. **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO D’ONERI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA** con la quale il concorrente fornirà la relativa accettazione dei termini e delle condizioni del capitolato d’oneri e della documentazione di gara;
4. **COPIA** dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure (qualora trattasi di imprese) **Copia** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure **iscrizione** in registro analogo nell’ipotesi di impresa estera.
5. (**se del caso**) **COPIA** dell’iscrizione all’Albo delle Cooperative D.M 23/06/2004, ovvero nell’Albo regionale delle Cooperative sociali;
6. (**se del caso**) Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: **IL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA** conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all’art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni di servizio che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione **OPPURE (se del caso)** Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi: **l’apposita dichiarazione** sottoscritta con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte del servizio che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta da tutte le Società interessate e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, **pena l'esclusione.**
7. **CAUZIONE PROVVISORIA** a favore del Comune di Acqui Terme secondo quanto disposto nella Sezione III al paragrafo 13 del presente disciplinare.
8. **ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1,

- commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac n. 1300/2017 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l'esclusione dalla presente procedura Codice **CIG: 75682838B3** €.140,00 (euro centoquaranta/00);
9. **RELATIVO DOCUMENTO PASSOE**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. **CIG: 75682838B3**
 10. **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO** sottoscritta dal RUP o da suo Funzionario rilasciata dal Comune di Acqui Terme
 11. (se del caso) **DOCUMENTAZIONE** e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
 12. (se del caso) la **DOCUMENTAZIONE** prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
 13. **PATTO DI INTEGRITÀ** sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;
 14. **DUE REFERENZE BANCARIE** come da paragrafo 3.3 Sezione III del presente bando e disciplinare;
 15. **ELENCO DEI CONTRATTI SVOLTI** di cui al paragrafo 3.4 punto 1) Sezione III del presente bando e disciplinare (**se non dichiarato nell'istanza di partecipazione**);
 16. **CERTIFICATI DI QUALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 3.4** Sezione III del presente bando e disciplinare e cioè Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 oppure nella nuova edizione 9001:2015 (ambito EA30) in copia autentica ed in corso di validità rilasciata da organismi attestanti il possesso di un sistema di controllo della qualità relativamente alla fornitura derrate, preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti; Certificazione di sistema di Gestione Ambientale ISO14001 in corso di validità o la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 (sicurezza alimentare) in corso di validità.

4.4 CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA TECNICA”

Nella busta “**B - Offerta tecnica-organizzativa**” deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara , l'offerta tecnica – organizzativa redatta in carta semplice come segue.**

La busta deve contenere le seguenti relazioni descrittive, prive di qualsiasi indicazione di carattere economico e dovrà constare della seguente documentazione: **sub 1) una relazione tecnica descrittiva** che illustri per il servizio di refezione scolastica il progetto di impiego ex art.144 Dlgs n.50/2016, **sia in termini quantitativi che in termini qualitativi**, di prodotti bio, di produzione italiana, di provenienza locale e di filiera corta (Km. zero) ecc., le modalità di stoccaggio, conservazione e lavorazione derrate, la selezione dei fornitori, le modalità di preparazione delle diete speciali (modalità operative con le quali vengono gestite, preparate, distribuite e somministrate le diete speciali) e così via. Allegare le schede tecniche dei fornitori che consentano di individuare per ciascuna categoria di prodotto la qualificazione dei prodotti stessi; **sub. 2e sub.3 una relazione tecnica descrittiva** illustrante il piano di organizzazione, di formazione ed aggiornamento del personale impiegato; ed il proprio progetto di educazione alimentare sul come si intende coinvolgere i piccoli utenti e la cittadinanza **e sub. 4** una relazione dove vengono illustrate le proposte di sostituzione o integrazione attrezzature, macchine arredi e riorganizzazione degli spazi esistenti. Eventuali interventi manutentivi di natura straordinaria ai locali, (vedasi l'art.23 e l'art.25 del capitolato d'oneri), (senza costo aggiuntivo per l'Amministrazione). Allegare schede tecniche delle forniture.

Si ricorda ai Sigg. Concorrenti di individuare espressamente le parti progettuali che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art.53 del D.lgs n.50/2016.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- L'offerta tecnica in ogni sua parte dovrà essere redatta in lingua italiana e **priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;**
- **la relazione e gli eventuali elaborati relativi all'offerta- tecnico organizzativa, a pena di esclusione dell'offerta, devono** essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- In caso di aggiudicazione l'offerta tecnica organizzativa redatta dal concorrente sarà allegata al contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Ai fini di quanto richiesto, si precisa che l'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante" integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

4.5 CONTENUTO DELLA BUSTA "C OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "C Offerta economica." deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica **in bollo**, predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e **indicante**:

- a) Il ribasso sul costo del buono pasto a base di gara Euro 3,898 oltre IVA ed oneri di sicurezza (non sono ammesse offerte in aumento).**

Sarà sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico con allegazione del documento di identità del sottoscrittore. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni e correzioni del ribasso/aumento offerti ed in caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto.

Qualora l'offerta non venga inserita nell'apposita busta, si procederà ad esclusione del Concorrente, in ragione della violazione del principio di segretezza delle offerte. Si precisa, quindi, che, a garanzia della segretezza delle offerte economiche, la mancata presentazione del plico "C -

Offerta economica” oppure l’inserimento dell’offerta economica all’interno della busta esterna, oppure l’inserimento dell’offerta all’interno della Busta A è a pena di esclusione. Non verrà comminata l’esclusione, al contrario, laddove l’operatore economico metta la documentazione amministrativa sciolta all’interno del plico esterno senza collocarla dentro la busta A.

ATTENZIONE: L’art.60 del D.lgs n.56/2017 ha novellato il comma 10 dell’art.95 del Codice dei contratti pubblici come segue: “ nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

PERTANTO, a pena di esclusione, l’operatore economico offerente, dovrà indicare i propri costi relativi alla sicurezza ed i costi relativi alla manodopera ai sensi dell’art.95 comma 10 del D.lgs n.50/2016 e smi.

5. PROCEDURA , MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.35 comma 1 lett.a) e 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto dell’art. 144 e dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi.

L’attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.77 e 216 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente **bando e disciplinare di gara**, mediante il **metodo aggregativo compensatore** di cui all’allegato P al **Regolamento**. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il **metodo aggregativo compensatore** sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel successivo paragrafo 5.1

5.1 CONTENUTI, CRITERI, PESI, PUNTEGGI E FORMULE DI ASSEGNAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

SI RIBADISCE CHE NELLA OFFERTA TECNICA NON DEVE RISULTARE ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RENDERE PALESE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, L’OFFERTA ECONOMICA.

Il criterio di aggiudicazione, come già delineato al precedente punto, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una Commissione aggiudicatrice, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di cento punti

- I. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): fino a punti 70/100
 II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): fino a punti 30/100

SUB ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTA TECNICA			
	PARAMETRI PER L’AGGIUDICAZIONE	PUNTI MASSIMI	CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Sub.1	Organizzazione del servizio di refezione scolastica con a) riferimento alla qualità dei	Max 35 punti di cui a) utilizzo prodotti come da	Di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le voci fondamentali che devono essere presenti nel progetto: elencazione e quantità

	prodotti offerti ex art.144 Codice. b) le modalità di stoccaggio conservazione e lavorazione derrate selezione fornitori verifica certificazioni etichettature. c) Descrizione delle modalità di preparazione delle diete speciali (modalità operative con le quali vengono gestite, preparate, distribuite e somministrate le diete speciali);	obblighi CAM punti 20; b) modalità stoccaggio punti 3; c)diete speciali punti 12	come da obblighi CAM e capitolato di prodotti biologici, DOP, IGP a KmO, ecc. (Il punteggio massimo sarà assegnato al progetto che prevede un impiego più elevato, in termini qualitativi e quantitativi, di prodotti a Km. zero, a provenienza locale e di filiera corta, prodotti bio, prodotti di produzione italiana, presenza di carne certificata). Piano di stoccaggio conservazione e lavorazione derrate selezione fornitori verifica certificazioni etichettature, ecc.
Sub.2	Piano di organizzazione, di formazione ed aggiornamento personale impiegato	Max 10 punti	
Sub.3	Progetto educativo alimentare con coinvolgimento piccoli utenti e sua formazione e per la cittadinanza	Max 5 punti	
Sub.4	Servizi migliorativi e aggiuntivi	Max 20 punti	Relazione dove si evidenziano le proposte di sostituzione o integrazione attrezzature, macchine arredi e riorganizzazione degli spazi esistenti. Eventuali interventi manutentivi di natura straordinaria ai locali, (vedasi l'art.23 e l'art.25 del capitolato d'oneri), (senza costo aggiuntivo per l'Amministrazione). Allegare schede tecniche delle forniture.
SUB ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA			
N.	PARAMETRI PER L'AGGIUDICAZIONE	PUNTI MASSIMI	CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
1	RIBASSO PREZZO UNITARIO PASTO	MAX. 30 PUNTI	

Metodo per l'attribuzione dei punteggi:

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo della seguente formula "Allegato P" del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

nella quale:

C(a)	=	indice di valutazione offerta (a)
N	=	numero totale dei requisiti
W _i	=	peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a) _i	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero a uno
Σ _n	=	sommatoria.

I coefficienti V(a)_i, di natura qualitativa, da inserire sono determinati come segue:

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente bando/disciplinare, alle proposte tecniche dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;

2) È attribuito il coefficiente zero con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi all'elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta migliorativa ai requisiti minimi previsti nel capitolato (offerta tecnica parziale). I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno per ogni VOCE OGGETTO DI VALUTAZIONE di cui sopra, un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1,00 ottimo: nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

0,9 più che buono: nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza ed innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione superiore agli standard richiesti.

0,8 buono : caso in cui si denoti un buon grado di personalizzazione del servizio esposto con chiarezza. In conclusione più che in linea con gli standard richiesti

0,6 sufficiente: caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte e delle soluzioni prospettate alle esigenze dell'ente; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione in linea con gli standard richiesti.

0,4 insufficiente: mancanza di rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle soluzioni prospettate.

0,2 gravemente insufficiente: caso non in linea con gli standard richiesti;

0,0 assente – completamente negativo.

3) Una volta che tutti i Commissari hanno espresso il proprio coefficiente, si procederà a calcolare il valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi tramite riparametrazione. Come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7

del 24 novembre 2011 per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla c.d. “riparametrazione” assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.

Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica, a pena di esclusione dalla gara.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: Saranno ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, esclusivamente le offerte che avranno ottenuto una valutazione minima di 45 (quarantacinque) punti su 70 disponibili per l’offerta tecnica.

Tale soglia di sbarramento trova motivazione nel fatto che la stazione appaltante ha come intento principale l’individuazione di proposte di elevato livello qualitativo.

Per quanto riguarda l’elemento economico di natura quantitativa, sono definiti con il metodo dell’interpolazione lineare ex art.83 del Codice dei contratti pubblici precisamente:

$$V(a)_i = (R_a/R_{max})$$

nella quale:

R_a = valore offerto dal concorrente i-esimo (cioè il ribasso sul buono pasto da lui offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara Euro oltre IVA);

R_{max} = valore dell’offerta più conveniente (cioè il ribasso più conveniente offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara).

V_a_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.

In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo, sarà preferita la proposta che avrà riportato il maggior punteggio per l’offerta tecnica.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala.

6. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell’ora stabilita vale a dirsi mercoledì 22 Agosto 2018 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell’Acquese – Piazza Levi 12 nella sala del consiglio comunale e vi potranno partecipare con possibilità di dichiarazione i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul profilo della CUC dell’Acquese nella sezione "bandi di gara" relativa alla gara di cui trattasi, e pertanto tutti gli interessati ne verranno a conoscenza mediante tale mezzo di pubblicità.

Qualora il numero dei concorrenti lo consenta (e qualora possibile) l'Amministrazione si riserva di comunicare quanto sopra ai concorrenti anche mediante comunicazione a mezzo pec.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità previste dal presente bando disciplinare, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;

- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web di questa Amministrazione aggiudicatrice.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutti i plichi recanti la documentazione concorsuale nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale

E' facoltà della Commissione, qualora il numero dei concorrenti lo consenta ad spiegare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi regolarmente presentati;

- all'apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che all'interno siano contenute le buste previste al punto 4.2 Sez.IV. del presente bando;

- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta A "documentazione amministrativa" al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella istanza di partecipazione o all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, il/i provvedimento/i che determina/no le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa (prima seduta di gara) sarà/saranno pubblicato/i entro i successivi due giorni, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso del provvedimento agli operatori economici, esclusivamente con comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel presente bando disciplinare recante l'ufficio e/o il collegamento informatico dove sono disponibili i relativi atti.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016.

Nella 2° seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste B: offerte tecniche" **al solo fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto.;**

Successivamente, la Commissione Giudicatrice, **in una o più sedute riservate**, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più appositi verbali.

Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, **si procederà alla 3° seduta pubblica di gara**, la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata/comunicata come sopra indicato.

Nella 3° seduta pubblica di gara, la Commissione Giudicatrice procederà:

a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e a comunicare l'elenco dei concorrenti ammessi;

All'apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle "buste C: offerta economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente bando, all'attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista. Quindi alla formulazione della graduatoria finale mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi);

Alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97.

A trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 50/2016.

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La CUC dell'Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara ex art95 comma 12 del D.lgs n.50/2016 e smi. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione d'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:
 - in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
 - in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.
3. Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
 - ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
 - A tal fine l’Amministrazione, consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.
4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
 5. L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
 6. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva.
 7. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Analoga procedura per il raggruppamento temporaneo di impresa la comunicazione recapitata all’operatore capogruppo si intende validamente resa a tutti gli altri operatori mandanti.
 8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
 9. L’offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
 10. L’Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l’aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.
 11. Il concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d’appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l’inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
 12. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dottor IVALDI ARMANDO Responsabile del Servizio Patrimonio, Economato e Servizi al Cittadino del Comune di Acqui Terme.
 13. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
 14. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

15. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
16. L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
17. **INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.** Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Acqui Terme (anche come Comune capofila della CUC dell'Acquese) in qualità di Titolare del trattamento è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi e di quanto disposto dal Regolamento europeo n.679/2016 entrato in vigore il 25/05/2018.Si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all'art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL). Il responsabile della protezione dei dati è la Società S.I.R.E INFORMATICA srl.
18. **CONTROVERSIE.** Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

Costituiscono parte integrante del presente bando e disciplinare di gara i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

Acqui T. 12/07/2018

LA CO RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE
TRUCCO RAG.SILVIA

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]

